

TI_GERICHTE 52.1996.126 vom 2. Dezember 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.126

FR: TI_GERICHTE 52.1996.126 du 2 décembre 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1996.126 del 2 dicembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'ordine pubblico. I provvedimenti di ripristino presuppongono l'esistenza di una violazione materiale delle disposizioni edilizie concretamente applicabili. Nell'opera realizzata senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto devono essere ravvisati gli estremi di una disattenzione insanabile dell'ordinamento edilizio. Tali provvedimenti, volti a ristabilire una situazione conforme al diritto, devono rispettare il principio di proporzionalità. Difformità insignificanti legittimano un intervento dell'autorità soltanto se pregiudicano gli interessi dei vicini tempestivamente insorti a difesa dei loro diritti. Il principio di proporzionalità può essere invocato anche dal costruttore in mala fede: questi deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse per il ripristino di una situazione conforme al diritto. 3.2. La ricorrente sostiene che la misura di demolizione, così come decisa dal municipio, è lesiva dell'art. 3 cpv. 1 lett e) RLE e dell'art. 19 NAPR. La censura è inammissibile in quanto mira ancora una volta a rimettere in discussione la correttezza della precedente decisione, cresciuta in giudicato, con la quale l'esecutivo di _____ ha negato il rilascio della licenza in sanatoria. In questa sede può essere oggetto di ricorso unicamente la legittimità del provvedimento esecutivo, non certo il provvedimento nella sua sostanza in quanto corrispondente alla decisione cresciuta in giudicato (Borghi, op. cit., no. 718). Abbondanzialmente va comunque rilevato che anche se tale contestazione fosse ricevibile, la stessa andrebbe respinta in quanto infondata nel merito. Infatti l'esenzione dal permesso, sancita dall'art. 3 cpv. 1 lett. e) RLE, non dispensa affatto da un'esecuzione dei lavori conforme alla legge (art. 3 cpv. 3 RLE) e quindi dall'osservanza delle disposizioni del regolamento edilizio comunale o del piano regolatore in punto, ad esempio, al divieto di recinzione dei fondi (cfr. Scolari, Commentario alla legge edilizia, art. 39 no. 19a). 3.3. La ricorrente sostiene pure che il provvedimento impugnato non è sufficientemente chiaro e non le permette di capire quali manufatti concerne. L'ordine di demolizione deve essere formulato in modo chiaro e preciso affinché non esistano dubbi al momento dell'esecuzione. Non è sufficiente la decisione che si limita, come nel caso in esame, ad ordinare genericamente la rimozione delle opere eseguite in contrasto con la legge, con il regolamento edilizio o con il piano regolatore; occorre invece indicare esattamente quali opere o parti di opere debbono essere rimosse e eventualmente in quale modo debbano essere rettificate. Nel corso del procedimento esecutivo non possono essere compiute

indagini sul modo con cui la prestazione deve essere eseguita (Scolari, op. cit., art. 57, no. 26). Nel caso di specie l'ordine impartito dal municipio non adempie ai requisiti di chiarezza testé menzionati, in quanto, oltre che a elencare in modo inesatto i fondi toccati dal provvedimento (è stata la part. no. _____ e non la _____ ad essere stata eventualmente cintata !), tralascia di indicare con esattezza quali siano le opere da eliminare. Una simile precisazione si impone già per il fatto che, come sembra ammettere anche il municipio, sui fondi in oggetto esistono attualmente delle vecchie recinzioni, che, non essendo state modificate dai recenti interventi posti in essere dalla ricorrente, beneficiano della tutela riservata alle situazioni acquisite (art. 39 LE) e quindi non dovrebbero venire colpite dall'ordine di demolizione. Inoltre l'ordine di demolizione, così come è stato genericamente formulato, non può essere esaminato dal punto di vista della sua legalità, non essendone del tutto chiari i contenuti. Su tale questione dunque il gravame va accolto. 4. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 39, 43 LE; 3 cpv. 1 lett. e) RLE; 19 NAPR dei _____; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza la decisione 15 maggio 1996 (no. 2467) del Consiglio di Stato: 1.1. per quanto attiene al diniego della licenza edilizia in sanatoria per le opere di recinzione sui mappali _____, _____, _____ e _____ RFD di _____, è confermata ai sensi dei considerandi; 1.2. per quanto attiene all'ordine di demolizione delle opere di recinzione abusive, è annullata e gli atti sono rinviati direttamente al municipio di _____, affinché provveda a riformulare tale ordine indicando con maggior precisione i manufatti che dovranno essere rimossi. 2. Visto l'esito, non si preleva né la tassa di giustizia, né le spese. Data la parziale soccombenza del Comune _____, quest'ultimo rifonderà alla ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.